



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Prof. Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13/09/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto il giorno 21/11/11, i ricorrenti, premesso di avere stipulato con l'intermediario un contratto di mutuo con annesse polizze assicurative "*Ramo vita, Perdita lavoro, Infortunio*" nell'agosto del 2008, lamentano di non aver avuto cognizione, al momento del pagamento, dei costi delle dette coperture assicurative da loro corrisposti anticipatamente in unica soluzione, di avere usufruito di due finanziamenti di € 9.808,71 ognuno, loro concessi dallo stesso intermediario, da restituire mediante rimborso di una rata mensile di € 58,49 ciascuno e di averne avuto conoscenza solo a seguito dell'avvio di una procedura di surrogazione ai sensi della vigente normativa in tema di c.d. "*portabilità*" dei mutui.

Deducono, inoltre, di non avere avuto copia dei relativi contratti di finanziamento, nonostante le ripetute richieste in tal senso con loro note del 13/04/10 e 28/09/10 e lamentano l'inadempimento dell'obbligo di informativa e di trasparenza da parte dell'odierno resistente.



In ragione di quanto precede, stante l'esito insoddisfacente del reclamo, chiedono in questa sede che tali contratti siano dichiarati nulli, che sia ordinato all'intermediario la chiusura del rapporto di conto corrente ancora in essere tra i ricorrenti e il resistente e che questi sia condannato a restituire loro le rate corrisposte a rimborso dei suddetti finanziamenti.

Con controdeduzioni pervenute il 29/02/12, l'intermediario ha sostanzialmente confermato i fatti dedotti dai ricorrenti, quanto ad esistenza e costo delle coperture assicurative, nonché delle modalità di rimborso dei finanziamenti erogati loro, ma ha dedotto di avere compiutamente assolto i connessi oneri di informativa e trasparenza e – pur dando espressamente atto di non essere riuscito a reperire i contratti di finanziamento – ha prodotto la documentazione concernente l'adesione degli odierni ricorrenti alla polizza collettiva in essere tra l'intermediario e l'assicuratore, avente ad oggetto la tipologia di rischi cui si riferiscono le coperture assicurative di cui sopra.

Ad avviso del resistente tale documentazione dimostra la piena conoscenza, da parte dei mutuatari, dell'esistenza della copertura assicurativa, nonché dei relativi costi e modalità di rimborso, ulteriormente confermata dagli estratti conto regolarmente inviati alle controparti, segnatamente quello al 30/09/08 recante l'accredito dei detti finanziamenti e relative causali, nonché dall'avvenuto pagamento, in difetto di alcuna contestazione, di n. 42 rate di ammortamento.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

Diritto

Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

Deve infatti rilevarsi, stante la loro mancata produzione nella presente sede, che l'intermediario non ha fornito la prova dell'esistenza in forma scritta degli accordi relativi ai finanziamenti di cui si verte.

Ne segue, per espressa previsione dell'art. 117, III° co., T.U.B., la nullità degli accordi stessi, se anche informalmente raggiunti, non essendo ammessi equipollenti di sorta al detto requisito di forma essenziale, né potendo essere superato il relativo difetto mediante la produzione di documenti che presuppongano, e dunque in tal modo dimostrino, l'avvenuta stipulazione del



contratto soggetto a forma scritta *ad substantiam* (v., ad es., Cass. n. 12673 del 1997, id. n. 4709 del 1997, id. n. 8937 del 1994).

Escluso dunque che possa assumere rilievo la documentazione prodotta dall'intermediario (segnatamente quella di adesione degli odierni ricorrenti alla polizza collettiva di cui si verte e gli estratti conto, ivi incluso quello al 30/09/08), perché inidonea a sanare il rilevato difetto di forma dei contratti finanziamento *de quibus*, ne segue l'accoglimento della domanda di relativa declaratoria di nullità svolta dai ricorrenti.

Restano da considerare le ulteriori loro domande.

Quanto alla richiesta di "ordinare" all'intermediario la chiusura del rapporto di conto corrente, sembra sufficiente rilevare che ai sensi dell'art. 120 *bis* TUB "*Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese*" e che l'intermediario a ciò non può opporsi, dovendo nel caso di specie procedere alla chiusura del rapporto di cui si tratta con riferimento alla data di ricezione della prima comunicazione di recesso inviatagli dagli odierni ricorrenti.

Non meritevole di accoglimento è invece la domanda di restituzione delle rate già corrisposte per l'ammortamento dei due finanziamenti.

Questo stesso Collegio (v. dec. 2200 del 24/04/12) e, in seguito, il Collegio di Coordinamento dell'ABF (v. dec. 3257 del 12/09/12), investito della relativa problematica cui i vari Collegi dell'ABF avevano dato soluzioni parzialmente diverse, ha infatti deciso che, in caso di nullità di un contratto di finanziamento resta dovuta la restituzione del capitale a suo tempo erogato dall'intermediario, maggiorato degli interessi al tasso legale non capitalizzati.

L'ampia ed esaustiva motivazione delle dette pronunce, segnatamente di quella del Collegio di Coordinamento, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118, I° co., disp. att. c.p.c., rende superflua in questa sede la compiuta disamina della problematica sottostante, apparendo sufficiente rilevare come l'obbligo di restituzione del capitale a suo tempo oggetto di finanziamento consegua necessariamente al venir meno del titolo contrattuale che ne legittimava l'attribuzione ai mutuatari, mentre il connesso obbligo di pagamento degli interessi - al tasso legale semplice (art. 1283 cod. civ.), in difetto di valida diversa pattuizione (art. 1284, III° co., cod. civ.), stante la nullità dei contratti di cui si verte - trova ragione d'essere nell'esigenza di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico tra le parti, sia pure nell'assetto conseguente alla rilevata nullità del contratto.

Altrettanto si verifica infatti, secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, in ogni caso di avvenuto utilizzo di un bene in forza di contratto di durata poi dichiarato nullo, cui consegue comunque il permanere dell'obbligo di pagamento di somma equivalente al corrispettivo di godimento del bene originariamente convenuto tra le parti con il contratto stesso (Cass. 03/05/91 n. 4849; id. 14/03/73 n. 714), somma nella specie costituita appunto dagli interessi nelle misura sopra indicata in forza delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 1283 e 1284, III° co., cod. civ..

Ciò rilevato, si deve segnalare che *“Non essendo in questa sede possibile procedere ai necessari conteggi, la determinazione delle reciproche partite di dare ed avere dovrà essere operata dall'intermediario, tenendo conto, da un lato, dei finanziamenti come sopra utilizzati con l'aggiunta degli interessi legali semplici e, dall'altro, dei versamenti via via effettuati”* (ABF dec. 2200/12 cit.) dai ricorrenti.

In conclusione, per le considerazioni sopra illustrate, il Collegio dichiara la nullità dei contratti di finanziamento di cui trattasi e per l'effetto dispone che i ricorrenti siano tenuti al rimborso all'intermediario delle somme utilizzate, calcolate dall'intermediario stesso secondo il criterio su enunciato, stabilendo altresì, ai sensi dell'art.1817 c.c., che resta salva la facoltà dei medesimi ricorrenti di procedere alla restituzione rateale delle somme dovute, con la stessa periodicità prevista nei piani di ammortamento convenuti.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS